

Documento della Conferenza dei Presidenti e dei Direttori delle Strutture Universitarie di Scienze e tecnologie (con.Scienze) sulle norme relative alla formazione degli insegnanti previste nel Decreto Legge n. 36 del 30 Aprile 2022

“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”

La Conferenza dei Presidenti e dei Direttori delle Strutture Universitarie di Scienze e Tecnologie (con.Scienze) esprime apprezzamento per l'iniziativa congiunta con cui il Ministero dell'Istruzione e quello dell'Università e della Ricerca hanno definito, nel decreto n. 36 del 22 aprile 2022, un percorso di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di scuola secondaria, la cui attuazione potrà avere una ricaduta estremamente importante sulla preparazione dei futuri insegnanti e quindi sulla formazione delle nuove generazioni.

La Conferenza valuta positivamente che il decreto preveda la costituzione di un percorso universitario organizzato e impartito attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell’ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. Auspica che la prevista procedura di accreditamento assicuri la elevata qualità e solidità dei percorsi di formazione iniziale con lo stesso rigore degli accreditamenti dei corsi di studio.

Rileva comunque la presenza di alcune criticità che qui segnala anche in vista della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio previsto dal Decreto-legge.

Requisiti di accesso al percorso

Il Decreto-legge non prende in considerazione le problematiche connesse al disallineamento oggi esistente tra le classi di laurea e le classi di concorso all’insegnamento; tale disallineamento rende difficile assicurare il possesso completo delle conoscenze e competenze disciplinari necessarie per una piena ed efficace fruizione del percorso di formazione iniziale. La attuale normativa (D.P.R. n. 19 del 14 settembre 2016 e modifiche del D.M n. 259 del 9 maggio 2017) è infatti ampiamente carente come già segnalato da questa Conferenza e, con maggiore autorevolezza, dal CUN (adunanza dell'11 gennaio 2018).



Articolazione del percorso

La Conferenza prende atto con favore che i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale siano definiti "in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche". È infatti di estrema importanza che l'articolazione del percorso consenta lo sviluppo armonioso e sinergico non solo di conoscenze e competenze generali/trasversali, ma anche di conoscenze e competenze nelle didattiche disciplinari e che quindi non sacrifichi queste ultime a favore delle prime.

Inoltre, per una formazione efficace è essenziale che il precorso preveda un'adeguata presenza di insegnamenti laboratoriali e che per questi la frequenza sia obbligatoria.

È anche di estrema importanza che la progettazione delle attività formative del percorso consideri le diverse esigenze didattiche delle varie classi di concorso.

Infine, è importante che i 20 CFU di tirocinio siano organizzati in modo da integrare efficacemente i contenuti dei corsi con la pratica scolastica.

Numero programmato/limitato del percorso

La Conferenza auspica che la definizione del fabbisogno di insegnanti e quindi del numero di ammessi ai percorsi consenta di soddisfare la necessità di docenza nelle singole classi di concorso, dando termine alla pluriennale consuetudine di ammettere all'insegnamento laureati non sufficientemente preparati.

Auspica anche che venga definito un termine temporale ultimo improrogabile alle norme transitorie certamente necessarie per gestire e smaltire l'attuale precariato.

Accesso durante la laurea e la laurea magistrale

La Conferenza ritiene che l'acquisizione dei CFU legati al percorso possa avvenire durante la laurea magistrale, ma esclude che possa avvenire durante la laurea triennale, in quanto i triennialisti non hanno le competenze disciplinari necessarie per frequentare questi percorsi e non sono ancora maturi per una adeguata riflessione sulla trasposizione e ricostruzione didattica delle conoscenze disciplinari.



Crediti aggiuntivi

Il decreto prevede che “i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l’insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico”. È qui importante che l’acquisizione di crediti durante la laurea magistrale da utilizzare in seguito per il percorso di formazione iniziale non confligga con il normale andamento degli studi per il conseguimento della laurea stessa, determinando un allungamento dei tempi di conseguimento dei titoli.

A tal fine la Conferenza suggerisce di prevedere un numero massimo di CFU utilizzabili allo scopo, anche per rafforzare l’idea che la formazione iniziale all’insegnamento deve avvenire all’interno di un forte progetto formativo completo.

Formazione continua

La Conferenza ritiene di estrema importanza un pieno coinvolgimento dell’Università nella formazione in servizio degli insegnanti e quindi auspica che le previste convenzioni tra la Scuola di Alta Formazione e le Università non si limitino, come previsto, alla pura fornitura di servizi certificati di formazione ma consentano un pieno coinvolgimento anche nella progettazione e definizione delle attività di formazione.